

Anticipazioni di liquidità solo per debiti commerciali - Le Faq di Ifel in vista del termine del 7 luglio

Mercoledì 01/7/2020 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

Anticipazioni di liquidità solo per debiti commerciali - Le Faq di Ifel in vista del termine del 7 luglio

di Patrizia Ruffini

[!\[\]\(d66ff64371a51729ac8c1cdaa685ba6f_img.jpg\) Le Faq di Ifel](#)

L'anticipazione di liquidità introdotta dal DI 34/2020, a differenza di quella del DI 35/2013, può essere utilizzata solo per i debiti commerciali. Nel caso di debiti fuori bilancio è necessario che il riconoscimento avvenga entro la data di presentazione dell'anticipazione; i debiti devono essere inoltre certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2019 e le fatture presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali. In [un documento con 58 Faq](#) pubblicato sul sito, la Fondazione Ifel mette a disposizione degli enti interessati i chiarimenti utili a dirimere i dubbi sull'operazione che questa settimana è destinata a tenere banco, vista il termine di presentazione del 7 luglio 2020 (articolo 116 del DI 34/2020).

Il Decreto Anticrisi, a differenza del DI 35/2013 che non si limitava ai debiti commerciali, specifica che l'anticipazione può essere richiesta solo per pagare «debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali». L'importo massimo

dell'anticipazione è dunque pari all'ammontare dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019, come rappresentati nella piattaforma crediti commerciali.

Non è escluso dall'operazione il debito verso altri enti (come la Regione) purché di natura commerciale, certo liquido ed esigibile al 31.12.2019, nonché presente o caricabile in Pcc.

Si può poi chiedere l'anticipazione anche per le fatture commerciali che il fornitore ha ceduto pro soluto al cessionario (istituto di credito). In questo caso, specifica Ifel, l'ente locale non dovrebbe eseguire alcuna operazione manuale sulla piattaforma, dal momento che ordinerà il pagamento attraverso Siope+, specificando il codice fiscale dell'istituto di credito. La Pcc registrerà dunque come nuovo beneficiario il cessionario, in luogo del cedente che aveva emesso la fattura.

Possono essere inseriti anche i debiti commerciali maturati al 31.12.2019 ma non presenti in piattaforma perché non hanno fattura elettronica, previo inserimento in Pcc della fattura (cartacea) o del documento equivalente corrispondente (purché ricevuto prima del 31 dicembre 2019).

[Leggi l'articolo completo sul sito de Il Sole 24 ORE](#)